

TI_GERICHTE 80.2000.78 vom 6. Juni 2000

TI Tribunale d'appello, 2000-06-06, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_80.2000.78

FR: TI_GERICHTE 80.2000.78 du 6 juin 2000

IT: TI_GERICHTE 80.2000.78 del 6 giugno 2000

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Tessin Camera di diritto tributario 06.06.2000 80.2000.78 Tessin Camera di diritto tributario 06.06.2000 80.2000.78 Ticino Camera di diritto tributario 06.06.2000 80.2000.78

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 80.2000.00078 Lugano 6 giugno 2000 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello giudice Alessandro Soldini segretario: Fiorenzo Gianinazzi statuendo sul ricorso del 10 maggio 2000 in materia di: IC/IFD 97/98 presentato da: _____ e _____, _____, _____, rappr. da: avv. _____, _____, ritenuto in fatto ed in diritto - che nella notifica di tassazione IC/IFD 1997-98 del 12 luglio 1999 l'Ufficio di tassazione di _____ esponeva ai coniugi _____ e _____ una sostanza di fr. 623'100.- (titoli e altri collocamenti di capitali: fr. 600'000.-; assicurazione vita riscattabile: fr. 23'100.-) e un reddito della sostanza di fr. 21'000.- (3,5% di fr. 600'000.-); - che i contribuenti, assistiti dall'avv. _____, presentavano reclamo in tempo utile, contestando l'esposizione della sostanza e del relativo reddito e chiedendo nel contempo di essere sentiti; - che l'Ufficio di tassazione, dopo aver chiesto senza successo la produzione della documentazione relativa ad un aumento dei debiti non motivato venuto alla luce nella tassazione 1991-92, evadeva il reclamo riducendo di fr. 35'000.- la sostanza esposta nella notifica di tassazione (cfr. decisione su reclamo del 10 aprile 2000 e relativa motivazione); - che con il presente, tempestivo ricorso i contribuenti, sempre assistiti dall'avv. _____, contestano nuovamente l'esposizione della sostanza e del relativo reddito, rilevando che l'Ufficio esecuzione e fallimenti di _____ ha realizzato tutti i fondi di proprietà del contribuente (fatta eccezione di una particella del valore di stima ufficiale di fr. 57,33) e che i contribuenti sono sfiduciati al punto di non prestare più alcuna collaborazione nel reperire la documentazione richiesta dall'autorità fiscale; - che l'Ufficio di tassazione con memoria del 22 maggio 2000 propone di accogliere il ricorso malgrado la mancata collaborazione dei ricorrenti, considerato come, da un lato, l'ammontare degli attestati di carenza di beni ammonti oggi a fr. 196'000.- e come, dall'altro, gli indebitamenti non giustificati risalgano in larga misura agli anni 1985-1990; - che, conformemente all'art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza; - che questa Camera acconsente alla proposta di accoglimento del ricorso, per i motivi esposti dall'autorità fiscale nelle osservazioni al ricorso, apparendo del tutto verosimile che la

sostanza esposta dall'Ufficio di tassazione ai contribuenti sia inesistente alla luce degli attestati di carenza di beni che li gravano; - che pertanto dalla tassazione IC/IFD 1997-98 dei ricorrenti vanno stralciate sia la sostanza (cfr. 588'100.-) sia il relativo reddito (fr. 21'000.-); - che il presente ricorso sarebbe stato evitabile se, da un lato, i ricorrenti avessero maggiormente collaborato e, dall'altro, l'Ufficio di tassazione non avesse ommesso, come ha dato atto nelle proprie osservazioni, di convocare il patrocinatore dei ricorrenti, dando seguito alla sua richiesta di essere sentito; - di ciò il giudice terrà conto nel commisurare le ripetibili (art. 231 cpv. 5 LT). Per questi motivi, visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT dichiara e pronuncia 1. Il ricorso è accolto a'sensi dei considerandi . § La decisione su reclamo del 10 aprile 2000 è annullata e gli atti del procedimento sono retrocessi all'Ufficio di tassazione per l'emissione di nuovi conteggi. 2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali. Al ricorrente vengono riconosciuti fr. 300.- a titolo di ripetibili. 3. Intimazione alle parti. 4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT). Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD). per la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello Il presidente: Il segretario:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.